



COMUNE DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

Settore n. 3 "LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E AMBIENTE"

SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI ABBANDONATI O RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GROTTAGLIE

ELABORATO C

RELAZIONE TECNICA

Il Responsabile del Settore 3

Ing. Valeria Talò

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Premesso che il canile sanitario comunale con annesso rifugio sito in Via Oberdan non è disponibile ad accogliere i cani randagi già accalappiati in territorio comunale ed attualmente ricoverati presso altre strutture, poiché il loro numero supera la ricettività del medesimo canile, pertanto la gara ha per oggetto l'affidamento a soggetti privati di tutti i servizi connessi a custodire, curare e mantenere i cani randagi o abbandonati, catturati sul territorio comunale e di quelli già ricoverati presso la struttura canile rifugio privata, attualmente convenzionata col Comune, nel rispetto delle normative in materia di tutela e benessere animale, così come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il contratto è sottoposto alla rigorosa osservanza delle seguenti norme vigenti in materia e di riferimento all'attività:

- **Legge quadro n. 281 del 14/08/1991, in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo** e tutte le altre che in materia potranno essere emanate;
- **Legge Regionale n. 2 del 7 febbraio 2020 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)";**
- **Regolamento Regionale n. 14/2023 "Regolamento attuativo degli articoli 6, 7, 10, 13 e 31 della Legge Regionale 07 Febbraio 2020 n. 2, "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione".**
- per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alla normativa prevista dal codice civile per il contratto d'opera professionale.

Valgano per il presente CSA le medesime definizioni di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 2/2020.

La prestazione del servizio in parola dovrà essere svolta in apposita struttura, idonea ai sensi dell'art. 7 della L.R. 2/2020, adibita a "CANILE SANITARIO/RIFUGIO" come definito dall'art. 2 co. 1 lett. c) nonché dall'art. 6 della medesima legge regionale, che sia nella disponibilità del concorrente (a qualsiasi titolo, ad es: proprietà, locazione, comodato, ecc.) al momento della presentazione dell'offerta e vi permanga in maniera documentata per l'intera durata del servizio.

Ai sensi dell'art. 7 comma 6 della citata Legge Regionale n. 2/2020 la struttura deve essere ubicata entro la provincia del Comune appaltante ed, in ogni caso, entro il territorio di competenza dell'ASL Taranto.

Sono considerate idonee altresì le strutture che alla data di pubblicazione del bando sono titolari di idonea autorizzazione all'esercizio per "CANILE SANITARIO/RIFUGIO" anche se rilasciate a soggetti privati.

L'esecuzione del servizio consiste principalmente nell'erogazione delle seguenti prestazioni:

- *il ricovero, mantenimento e la cura giornaliera ed il cibo da somministrare quotidianamente, compreso i costi per l'assistenza veterinaria, le cure per le malattie e l'eventuale incenerimento in caso di decesso.*

Gli importi di tutti i servizi tengono conto del costo del lavoro del personale, dei costi funzionali per lo svolgimento del servizio (incluse spese generali e utile d'impresa), dei costi accessori e dei costi della sicurezza, anche sulla base dei costi degli stessi servizi negli anni pregressi.

Tutti i servizi oggetto del presente appalto sono servizi di pubblica utilità e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati dall'Appaltatore se non per motivi di incolumità e salute pubblica dipendenti da gravi e imprevedibili eventi naturali.

L'affidamento riguarderà lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) La custodia e mantenimento dei cani randagi di qualsiasi taglia presso idonea struttura autorizzata ai sensi di legge;
- 2) Il trasporto, al termine del contratto, presso luogo indicato dalla Amministrazione Comunale;
- 3) Il mantenimento in vita degli animali in condizioni igienico-sanitarie soddisfacenti e secondo gli standards del benessere animale;
- 4) La apposizione del microchip;
- 5) La pulizia giornaliera dei box, delle superfici dei locali, delle ciotole e dei contenitori dei cibi, dei siti di stabulazione ed alle periodiche disinfestazioni da attuare comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità a giudizio del Servizio Veterinario della ASL;
- 6) Lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti, utilizzando Ditte specializzate nel settore regolarmente autorizzate dalla normativa di riferimento;
- 7) La somministrazione dei medicinali secondo le prescrizioni dell'autorità veterinaria competente per territorio, la cura degli animali malati, nonché le profilassi vaccinali ordinarie (cimurro, epatite, leptospirosi, parvovirosi) avvalendosi di veterinario libero professionista.

Si precisa che la struttura, per tutte le necessità degli animali, dovrà disporre di un medico veterinario professionista, anche convenzionato, quale responsabile sanitario della struttura;

- 8) La fornitura e somministrazione dei pasti con alimenti idonei e conformi alle tabelle che l'ASL (Servizio Veterinario) avrà cura di fornire e, comunque, in quantità adeguata alle esigenze fisiologiche di ogni singolo animale con un'alimentazione a base di carboidrati, proteine e fibre integrative; inoltre dovrà essere prevista continuativamente e costantemente la somministrazione di acqua pura da bere;
- 9) La programmazione ed attuazione di un idoneo piano di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione programmate;
- 10) Consentire agli animali un adeguato periodo di sgambettamento in idonea area all'uopo destinata;
- 11) La cura dello stato igienico dei cani affidati con almeno un bagno antiparassitario mensile;
- 12) La eventuale riconsegna dei cani ai legittimi proprietari, dietro pagamento delle spese sostenute dal Comune per la custodia degli animali;
- 13) L'affido dei cani presenti nella struttura ai cittadini che ne facciano richiesta; a tale scopo la ditta dovrà comunicare al Comune un orario di disponibilità non inferiore a due ore giornaliere per minimo tre giorni feriali settimanali nelle quali gli interessati potranno visitare gli animali ospitati;
- 14) effettuare un numero congruo di adozioni con un minimo pari almeno al 20 per cento degli ingressi in canile per ogni anno;
- 15) Fornire indicazioni sui cani ospitati in struttura ai cittadini che ne facciano richiesta, ivi incluse le associazioni riconosciute secondo un calendario settimanale per almeno due ore;
- 16) L'assunzione degli oneri e delle spese necessari per lo smaltimento delle eventuali carogne secondo le prescrizioni della vigente normativa;
- 17) La tenuta dei registri di carico e scarico dei cani affidati in mantenimento e la tenuta di specifici documenti (cartelle cliniche) riportanti le annotazioni veterinarie previste;
- 18) La comunicazione al Comune ed alla ASL competente per territorio con apposita relazione trimestrale del numero dei cani introdotti, di quelli presenti, di quelli affidati e di quelli deceduti;
- 19) La messa a disposizione di una zona contumaciale per cani affetti da malattie trasmissibili strutturalmente adeguata ed idonea;
- 20) La cura e somministrazione dei medicinali occorrenti per ciascun cane e per ogni tipo di malattia /patologia riscontrata dal medico veterinario competente;
- 21) Il trasporto dei cani dall'attuale canile al canile di destinazione, che avverrà a cura e spese del soggetto aggiudicatario;
- 22) L'apertura al pubblico ed alle Associazioni animaliste di volontariato.
- 23) Alla nomina del medico veterinario

Il servizio dovrà essere svolto in una sola struttura ubicata nella Provincia di Taranto.

La struttura privata, autorizzata secondo la normativa vigente, dovrà possedere ambienti ricovero come canile rifugio, nonché ambienti sanitari nei quali i medici veterinari della ASL possano eseguire i necessari interventi.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al trasferimento dei cani dalle strutture ove sono attualmente ospitati (Canile Solazzo di Maruggio (TA) alla Contrada Strazzone) fino al proprio rifugio. Della predetta operazione di trasferimento, da effettuarsi nell'arco di 10 giorni successivi all'aggiudicazione dell'appalto, sarà redatto apposito verbale alla presenza di un funzionario dell'Amministrazione Comunale all'uopo designato. I costi per il trasferimento saranno completamente a carico della Ditta aggiudicataria e i cani saranno trasferiti in ragione del 100% del totale dei cani attualmente custoditi presso gli altri rifugi.

L'appalto avrà una durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna del servizio.

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 478.230,00, di cui € 383.250,00 importo a base d'asta per i servizi ed € 94.980,00 somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Il quadro economico dell'appalto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
A	IMPORTO SERVIZIO	
a1	Importo servizio soggetto a ribasso (per tre anni)	383.250,00 €
	Totale servizio	383.250,00 €

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
b1	IVA per servizi (22%)	84.315,00 €
b2	Spese per pubblicità, contributo ANAC, imposte e diritti	500,00 €
b3	Incentivi per funzioni tecniche- art. 45 d.lgs 36/2023	7.665,00 €
b4	Spese commissione di gara	1.500,00 €
b5	Imprevisti	1.000,00 €
Totale somme a disposizione		94.980,00 €
TOTALE (A + B)		478.230,00 €

Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice, l'importo posto a base d'asta comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in euro 55.707,40* calcolati considerando un numero non inferiore a 2 dipendenti di idoneo livello atti ad eseguire un servizio efficiente per l'espletamento delle operazioni richieste, dando atto che le figure dei referenti aziendali non sono incluse nella stima dei costi della manodopera.

*Si considera il costo medio orario di un operaio II° liv. - PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE, SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI - tab. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aggiornata luglio 2024

Si precisa che in merito agli oneri della sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il servizio non presenta rischi da interferenze, dovendosi svolgere l'attività dell'appaltatore in luoghi diversi da quelli di pertinenza della stazione appaltante, per cui l'importo di detti oneri è pari a € 0,00. Di conseguenza, e in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, la Stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

L'importo complessivo dell'appalto sopra riportato è da intendersi puramente indicativo poiché il pagamento del corrispettivo spettante all'aggiudicatario dovrà essere riferito alle unità canine effettivamente ricoverate ed al numero dei giorni di ricovero.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio.

La struttura privata, autorizzata secondo la normativa vigente, dovrà possedere ambienti ricovero come canile rifugio, nonché ambienti sanitari nei quali i medici veterinari della ASL possano eseguire i necessari interventi.

Alla ditta aggiudicataria sono richieste le seguenti garanzie (Elenco non esaustivo):

- Adoperarsi con il massimo impegno e con ogni possibile mezzo per incentivare e facilitare le adozioni degli animali in custodia con il fine di realizzare il loro inserimento nel contesto familiare e prevenirne la restituzione;
- attenersi scrupolosamente alle normative vigenti in materia;
- rispettare le norme igienico sanitarie e di benessere degli animali, nonché garantire a questi le cure e l'assistenza, attenendosi a quanto specificato all'art 7 del CSA;
- attenersi a quanto disposto dalla normativa vigente per le adozioni ed il controllo delle nascite;
- l'impresa appaltatrice dovrà avere inoltre la proprietà di una struttura di canile rifugio, ubicato nell'ambito del territorio della Provincia di Taranto, regolarmente autorizzata a norma di legge e con una capacità ricettiva di almeno 120 animali da destinare al ricovero dei cani provenienti da Grottaglie, conformemente alle prescrizioni normative vigenti;

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI INERENTI ALLA SICUREZZA

È fatto obbligo all'aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di rispettare ed applicare, in quanto datore di lavoro, tutto quanto previsto dal D. Leg.vo n. 81/2008 e successive modifiche. L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, alla redazione e all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, alla formazione/informazione del personale addetto e ad ogni altro obbligo previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'aggiudicatario s'impegna a comunicare in forma scritta, entro 5 giorni precedenti l'avvio del servizio, le informazioni allegare al contratto, con riferimento a:

- > Nominativo del responsabile della sicurezza;
- > Nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- > Nominativo del medico competente;

- Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di appalto;
- Mezzi e attrezzature previste e disponibili per l'esecuzione del lavoro;
- Dotazioni di protezione individuale;
- Altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza.

Inoltre, in relazione alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, si specifica che:

- il personale addetto alle operazioni previste nella procedura di gara dovrà obbligatoriamente fare uso di tutti i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- rispettare le norme indicate nel titolo VI art. 43 del D.L.gs 81/08 e successive modifiche in materia di gestione delle emergenze;
- garantire ai propri dipendenti, impiegati nei servizi richiesti dal presente capitolato, quanto previsto dal DPR 01 marzo 1956, n. 303 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità connessa è a carico della Ditta.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.